

INDIVIDUO E COLLETTIVITÀ: TRA AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ

Lezioni della Scuola di
Cittadinanza Torino-Cuneo 2022

A CURA DI
LUCA IMARISIO
GIORGIO SICHERA
GIORGIO SOBRINO



UNIVERSITÀ
DI TORINO



Università di Torino
Dipartimento di Giurisprudenza

**INDIVIDUO E COLLETTIVITÀ:
TRA AUTONOMIA E
RESPONSABILITÀ**

A CURA DI

**LUCA IMARISIO
GIORGIO SICHERA
GIORGIO SOBRINO**

*Lezioni della Scuola di Cittadinanza 2022
Torino-Cuneo*

NOTICE OF COPYRIGHT

Individuo e collettività: tra autonomia e responsabilità edited by Luca Imarisio, Giorgio Sichera, Giorgio Sobrino is licensed under [CC BY-ND 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/).



IN COPERTINA: FOTOGRAFIA TRATTA DA GETTY IMAGES

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO | UNIVERSITY OF TURIN

Collane@UniTO



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO



Università di Torino
Dipartimento di Giurisprudenza

A CURA DI | EDITED BY

Luca Imarisio – Giorgio Sichera - Giorgio Sobrino

Maggio 2023, Torino | Università degli Studi di Torino

ISBN 9788875902513

INDICE

Introduzione al volume..... ii

Lezioni della Scuola di Cittadinanza 2022

Primo incontro

La via italiana alla laicità tra giusto procedimento e conformità ai principi dell'ordinamento giuridico, di Roberto Cavallo Perin 8

L'esposizione dei simboli religiosi nelle scuole: la laicità tra autonomia e responsabilità, di Anna Maria Poggi.....17

Brevi note sui simboli religiosi nelle scuole: per una laicità forte nel segno della democrazia e del pieno sviluppo della persona, di Alessandra Algostino 24

L'educazione civica: appunti sulla legge n. 92 del 2019 e sui docenti che possono essere coinvolti, di Eva Desana 36

Forme di presenza del fenomeno religioso nella scuola pubblica. I riti e l'abbigliamento religioso, di Maria Chiara Ruscazio..... 46

Secondo incontro

Paternalismo penale e reati sessuali, di Paolo Caroli..... 59

Responsabilità penale e controllo penale tra liberalismo e paternalismo: le scelte individuali in tema di salute individuale e di fine vita, di Anna Costantini 69

Paternalismo penale e stupefacenti: il delicato confronto tra libertà del singolo e tutela degli interessi della collettività, di Sara Prandi .. 90

Terzo incontro

Digitalizzazione e transizione ecologica, di Rosario Ferrara.....	103
PNRR e transizione energetica, di Anna Porporato.....	106
La transizione digitale della Pubblica Amministrazione nel PNRR: le coordinate del sistema, di Edoardo Ferrero.....	117
Il PNRR tra digitalizzazione e transizione ecologica, di Anna Grignani	130

Quarto incontro

I doveri di solidarietà in materia fiscale: elogio delle tasse, di Francesco Pallante	143
Si fa in fretta a dire progressività, di Enrico Marella	161
La concorrenza fiscale dannosa nell'ordinamento dell'Unione Europea, di Gabriella Perotto.....	183

Quinto incontro

I giovani e la pandemia, di Sonia Bertolini	196
Le <i>soft skills</i> nei percorsi formativi scolastici, di Claudia Rasetti	205

Sesto incontro

Solidarietà e obbligo vaccinale: quale equilibrio?, di Guido Casavecchia, Gustavo Minervini e Giulia Perrone	212
--	-----

Settimo incontro

I fattori ESG e la sostenibilità d'impresa nel percorso culturale e normativo europeo e italiano, di Mia Callegari, Eva Desana e Lavinia Palumbo 234

Ottavo incontro

L'inserimento nella Costituzione dell'«interesse delle future generazioni» e le sue ricadute sull'istruzione scolastica: aspetti ambientali, "civici" e sociali, di Cristiana Peano e Giorgio Sobrino.....279

Nono incontro

Individuo e collettività nelle istituzioni politiche: tra rappresentanza e libertà di mandato, di Luca Imarisio e Valentina Pazé 321
Parlamentari e gruppi tra trasformismo parlamentare e libertà di mandato, di Federica Pasquini 349

Incontro conclusivo "Confrontarsi col dramma della guerra in Europa: sfide e responsabilità per il mondo dell'informazione e della formazione"

Il paradosso del diritto penale internazionale, di Mario Dogliani....370
Confrontarsi col dramma della guerra: la prospettiva del Diritto penale internazionale, di Paolo Caroli..... 380
Il rapporto tra istituzioni politiche e confessionali e il loro impatto sui conflitti armati, di Maria Chiara Ruscazio 388

L'Unione Europea e la guerra in Ucraina, di Alberto Miglio	397
Il dramma della guerra in Europa: spunti di riflessione, di Francesco Pallante	403
Gli autori.....	411

Brevi note sui simboli religiosi nelle scuole: per una laicità forte nel segno della democrazia e del pieno sviluppo della persona

di Alessandra Algostino

Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale
Università degli Studi di Torino

Vorrei, in primo luogo, contestualizzare la questione dell'esposizione dei simboli religiosi nelle scuole nello spazio dei principi e dei diritti costituzionali coinvolti.

Ad essere chiamato in causa è innanzitutto il principio di laicità; quindi, entrano in gioco la libertà di religione (come libertà di espressione della religione, ma anche nel suo profilo negativo, di "non religione"), la libertà di insegnamento, il diritto di istruzione, il principio di eguaglianza, il divieto di discriminazioni, così come i temi del pluralismo e del multiculturalismo.

Iniziamo da una ricostruzione e contestualizzazione del principio di laicità nel disegno costituzionale, dal suo riconoscimento, nella prospettiva che esso inevitabilmente vive illuminato dagli altri principi costituzionali.

Come è noto, il principio di laicità non è esplicitamente sancito nella nostra Costituzione, a differenza ad esempio della Costituzione francese del 1958 che, all'art. 1, proclama che «la Francia è una

repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale», inserendo il principio fra quelli connotanti la forma di Stato.

Tuttavia, in Italia, la Corte costituzionale ha riconosciuto il principio di laicità attraverso l'interpretazione sistematica degli articoli 2, 3, 7, 8, 19, 20 della Costituzione. La laicità oggi dunque è un principio fondamentale, sottratto alla revisione costituzionale, funge da controlimite nei confronti delle fonti provenienti da altri ordinamenti (l'Unione europea in particolare), caratterizza la forma di Stato e, *last but not least*, integra un parametro di legittimità costituzionale.

Cosa significa "laicità"? Laicità è una espressione invero polisemica, suscettibile di assumere declinazioni differenti. Dunque, dobbiamo chiederci *quale* laicità? Quale laicità è riconosciuta nel nostro ordinamento?

Secondo la giurisprudenza della Corte – per tutte sent. n. 203 del 1989 – il principio di laicità implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale.

Il pluralismo è da intendersi come «massima espansione della libertà di tutti, secondo criteri di imparzialità» (Corte cost., sent. n. 67 del 2017) e in un contesto in cui «hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse» (Corte cost., sent. n. 440 del 1995, sul reato di bestemmia).

Come si può evincere dai passaggi citati, la laicità italiana è *un* concetto di laicità, che si distingue, ad esempio, dalla laicità alla francese, definita anche "laicità ostile" o "de combat". Sin dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, che configura la libertà di religione come una semplice espressione della libertà di opinione, per giungere alla legge del 1905 sulla separazione tra Stato e Chiese, e, quindi, all'inserimento nell'art. 1 della Costituzione del 1958 del principio di laicità, ed anche considerando le recenti leggi sul divieto di ostensione dei simboli religiosi nelle

scuole e nello spazio pubblico del 2004 e del 2010, il concetto di laicità francese, ovvero la c.d. “laicità ostile”, implica una netta separazione tra lo Stato e le confessioni religiose, una netta separazione che si traduce in indifferenza reciproca, dello Stato nei confronti delle confessioni religiose e, ovviamente, viceversa.

Il modo con il quale si è affermata la laicità in Italia, invero, non rappresenta una delle espressioni più alte della nostra Costituzione, anzi si fonda su, e fonda, una disparità di trattamento che contraddice il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e l'equidistanza e l'imparzialità che dovrebbero caratterizzare il principio di laicità, laddove disegna *status* differenti per la religione cattolica e le altre confessioni religiose: costituzionalizzando i Patti lateranensi del 1929 e il principio concordatario (art. 7 Cost.) e riservando alla legge (se pur atipica e rafforzata dalla previa intesa) i rapporti con le altre religioni (art. 8 Cost.).

Il giudizio sulla diversità di trattamento è stato nel corso del tempo molto severo. Si è ragionato di una «mostruosità costituzionale» (C.A. Viano) e di una pesante eredità dello Stato fascista; si è individuata negli articoli 7 e 8 una rottura o auto-rottura della Costituzione (tanto più in quanto sono fra i principi fondamentali) e una invasione della religione; fino alla posizione di chi (Finocchiaro) afferma che “l'Italia non è una repubblica laica” e alla tesi di chi ritiene che l'Italia riconosca la libertà di religione ma di fatto non sia laica, stante la debolezza del concetto di laicità assunto (libertà di religione e laicità sono due profili distinti).

Si può forse ragionare pur sempre di principio di laicità, ma tenendo presenti le diverse sfaccettature, cioè la natura polisemica del concetto: se ragioniamo di laicità in Italia pensiamo ad un contesto molto differente rispetto, ad esempio, a quello francese. Questo, anche considerando come il regime formalmente diseguale degli articoli 7 e 8 della Costituzione si rifletta in una disciplina sostanziale differente, che accorda alla Chiesa Cattolica numerosi privilegi. Si dovrebbe

forse ragionare non tanto - proprio a partire anche dall'articolo 7 - di riconoscimento di Stato e Chiesa cattolica come nel proprio ordine indipendenti e sovrani («lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani»), ma piuttosto di alterità di competenze; cioè la competenza dello Stato è la competenza politica, la competenza della Chiesa è una competenza spirituale. Si tratta di due competenze differenti. «Al posto della neutralità religiosa c'è il *favor* vistoso per una religione; al posto dell'imparzialità e dell'equidistanza fra le diverse religioni - pur tante volte richiamate dalla giurisprudenza della Corte - si trova sancita una macroscopica differenza fra le religioni» (A. Di Giovine); è una laicità «edulcorata e ridotta» (A. Di Giovine), in contraddizione con la qualificazione dello Stato laico come "Stato neutrale in materia religiosa" (N. Bobbio): una situazione che spinge taluni a ragionare provocatoriamente di "Repubblica pontificia" (P. Calamandrei e, prima, C. Marchesi).

Per aggiungere ancora un elemento alla ricostruzione della laicità, fra i molti, si può ricordare ancora come la Corte di Strasburgo, in una sentenza del 2005, caso *Leyla Sahin c. Turchia* (a proposito dell'obbligo di indossare il velo), abbia affermato come il principio di laicità vieti allo Stato di manifestare una preferenza per una precisa religione o credenza. La Corte europea, peraltro, è la stessa che con una sentenza della Grande Camera, nel caso *Lautsi c. Italia*, rovesciando la pronuncia della seconda sezione della Camera del 3 novembre 2009, il 18 marzo 2011 ha ritenuto che la presenza del crocifisso - considerato simbolo essenzialmente passivo - nelle aule delle scuole pubbliche rientra nel margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati, non pregiudica il diritto all'istruzione degli alunni e la libertà educativa dei genitori nei confronti dei figli.

Il quadro, in sintesi, del riconoscimento del principio di laicità, è ambiguo e traballante, ma una democrazia, che si caratterizza per il pluralismo, per una concezione critico-relativistica, *è/sarebbe* naturalmente laica (distante da una concezione del mondo metafisico-

assolutistica, che, per inciso, tende a presentare un'attitudine autocratica) nel senso "forte" del termine, ovvero come imparzialità e equidistanza da parte dello Stato, ma anche neutralità ed estraneità dello Stato rispetto al fenomeno religioso (il fenomeno religioso è appartenente alla sfera della coscienza e dunque non è competenza dello Stato).

Lo spazio religioso si colloca nella dimensione di libertà della democrazia, non come verità di fede, ma come convincimento fra gli altri, in un orizzonte plurale ed eguale. La laicità, per dirlo con le parole di Bobbio, è «un metodo, ovvero come un insieme di regole formali per la pacifica convivenza di persone appartenenti a fedi diverse, e quindi come un metodo di libertà e di eguaglianza (libertà di credere e uguaglianza di fronte alla legge)»¹.

Dunque, le ambiguità nel riconoscimento del principio vanno risolte nel senso di una sua piena affermazione, nel contesto di un'interpretazione coerente ed armonica dell'impianto costituzionale, che muove dal riconoscimento del principio democratico come meta-principio che incorpora in sé gli altri (C. Mortati). Potrebbe in tal senso essere superata anche l'interpretazione della Corte costituzionale, nel senso di un principio di laicità "forte", di un concetto che implica neutralità, effettiva imparzialità ed equidistanza, estraneità e alterità tra Stato e confessioni religiose; leggendo il principio di laicità in armonia con i principi costituzionali, innanzitutto democratico e di uguaglianza.

Ferma questa premessa sul principio di laicità, la questione correlata della democrazia assume particolare importanza nella scuola. La scuola, che Calamandrei, con una nota ed efficace locuzione, ha

¹ Intervista a Norberto Bobbio, giugno 1991 riportata in Comitato Torinese per la Laicità della Scuola (a cura di), *Laicità. Domande e risposte in 38 interviste (1988-2003)*, Torino, 2003, p. 55.

definito «organo centrale della democrazia»², non può che riflettere i caratteri della democrazia, fra i quali, appunto, laicità, pluralismo, eguaglianza; non può che rappresentare uno spazio pubblico di tutti.

L'esposizione di simboli religiosi, contemplata fra l'altro non in una legge ma in un regolamento risalente ad un'epoca pre-costituzionale, ad un regime autoritario, un regio decreto³, in un contesto di Stato confessionale, rappresenta nel quadro costituzionale indubbiamente una distonia, una nota di dissonanza (insieme ad altre, come, a mio parere, l'insegnamento della religione cattolica e, in ultimo, la possibilità che agli insegnanti di religione cattolica - il cui stato di dipendenza e gradimento rispetto alle gerarchie ecclesiastiche non sto ora a richiamare - sia affidato l'insegnamento di educazione civica).

Sull'esposizione di simboli religiosi nelle scuole (vicenda ben ricostruita nell'intervento del prof. Imarisio), una recente sentenza della Corte di Cassazione (sezioni unite civili; sent. 24414/21) segna la distanza da quella pronuncia del Consiglio di Stato (sez. VI, n. 556 del 13 febbraio 2006), la cui argomentazione, per usare un eufemismo, "ardita", affermava che il crocifisso non è una suppellettile, non è un «oggetto di culto», ma «un simbolo idoneo ad esprimere l'elevato fondamento dei valori civili... che sono poi i valori che delineano la laicità». Una pronuncia, quella del Consiglio di Stato, contraria, fra l'altro, alla giurisprudenza della Corte costituzionale che afferma come la Costituzione escluda che «la religione possa considerarsi strumento rispetto alle finalità dello Stato» (sent. n. 329 del 1997, ma anche n. 334 del 1996).

² P. CALAMANDREI, *Difendiamo la scuola democratica* (discorso pronunciato al III Congresso dell'Associazione a difesa della scuola nazionale (ADSN), Roma, 11 febbraio 1950, pubblicato in "Scuola democratica", periodico di battaglia per una nuova scuola (Roma), IV, suppl. al n. 2 del 20 marzo 1950, pp. 1-5, ora, fra gli altri, anche in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2008, con *Nota introduttiva* di L. PATRUNO).

³ Regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, art. 118 e regio decreto 26 aprile 1928, n. 1967, art. 119 e tabella C allegata.

La sentenza del 2021 della Corte di Cassazione evita di seguire invece la Corte costituzionale, quando, con l'ordinanza di inammissibilità n. 389 del 2004, ha optato per una "fuga": non si è pronunciata eccependo la natura di fonte infra legislativa dei testi che prevedono l'esposizione del crocifisso e l'insussistenza di un rapporto di integrazione e specificazione fra essi e il D. Lgs. n. 297 del 1994 (testo unico in materia di istruzione).

Della sentenza vorrei limitarmi qui ad evidenziare semplicemente alcune luci (molte), ma anche alcune ombre, sempre nel contesto di un'interpretazione che legga il principio di laicità in armonia con i principi costituzionali, quindi nel senso che ho cercato di mettere in evidenza, cioè come principio di equidistanza, di imparzialità ma anche di alterità e di estraneità tra la sfera religiosa e la sfera temporale. Quali sono, dunque, le "luci" di questa sentenza?

Innanzitutto, vi è l'affermazione netta che «l'esposizione autoritativa [n.d.r.: l'aggettivo "autoritativa" apre però uno spazio] del crocifisso nelle aule scolastiche non è compatibile con il principio supremo di laicità dello Stato», nel presupposto che «nella democrazia costituzionale l'identificazione dello Stato con una religione non è più consentita» (in coerenza con il riconoscimento di un effettivo pluralismo). Quindi, la considerazione che «l'ostensione obbligatoria... è... incompatibile con la indispensabile distinzione degli ordini dello Stato e delle confessioni» e con «l'imparzialità e l'equidistanza che devono essere mantenute dalle pubbliche istituzioni nei confronti di tutte le religioni, indipendentemente da valutazioni di carattere numerico».

Segue l'osservazione che l'ostensione obbligatoria entra in conflitto con il pluralismo dei valori e che «la libertà religiosa negativa merita la stessa tutela e la stessa protezione della libertà religiosa positiva» (cfr. Corte cost. sent. n. 117 del 1979). La Costituzione, dunque, «che annovera tra i suoi principi fondamentali il principio di laicità, esclude che il crocifisso possa essere un simbolo identificativo della

Repubblica italiana». Si tratta di affermazioni forti nel senso di una laicità come neutralità e imparzialità.

Quali sono invece le ombre nei confronti del principio di laicità, che lo rendono più debole, nel testo della sentenza? Si dice: «L'esposizione del crocifisso non è più un atto dovuto»; non vi è un divieto di affissione del simbolo»; «l'aula può accoglierne la presenza allorché la comunità scolastica valuti e decida in autonomia di esporlo, nel rispetto e nella salvaguardia delle convinzioni di tutti, affiancando al crocifisso, in caso di richiesta, gli altri simboli delle fedi religiose presenti all'interno della stessa comunità scolastica e ricercando un ragionevole accomodamento che consenta di favorire la convivenza delle pluralità».

Si tramuta, con una interpretazione evolutiva, «l'obbligo di esposizione del crocifisso in una facoltà, affidando alle singole comunità scolastiche la decisione» e si afferma che «la presenza o meno del crocifisso rientra, dunque, nell'ambito dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche».

Prima considerazione: una questione di competenza e di rispetto dell'orizzonte costituzionale di tutela dei diritti e del principio democratico. Noi discutiamo di laicità, di questioni di coscienza, discutiamo di libertà di religione, ovvero di beni e diritti non disponibili, o, meglio, che sicuramente non rientrano nella disponibilità dei consigli di classe. Il Parlamento potrebbe essere un organo competente (fermo restando la possibilità di intervento della Corte costituzionale), il consiglio di classe no. Non rientra nella autonomia scolastica, pur garantita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la possibilità di decidere in merito a diritti, in merito a questioni di coscienza, in merito a principi come la laicità. La democrazia deliberativa, che ha una fortissima suggestione, che rimette la decisione al "basso" alle classi, attraverso una discussione, incontra un limite quando si ragiona di diritti, di accomodamento ragionevole in materia di diritti.

L'accomodamento ragionevole ha indubbiamente un grande fascino, il fascino della discussione, del tener conto delle opinioni di tutti, ma se l'accomodamento ragionevole non si trova, come si decide? È chiaro che si arriva, attraverso la via dell'accomodamento ragionevole, alla maggioranza, ad una votazione, e quindi al criterio della maggioranza (o, se non si decide a maggioranza, il ruolo di decisore in ultima istanza sarà del dirigente scolastico)⁴: in ogni caso si pone la questione di tutelare le minoranze (elemento cardine della democrazia).

Questa è l'ombra più scura della sentenza, perché, se è molto affascinante, *prima facie*, il discorso dell'accomodamento ragionevole, esso può celare imposizioni e, *soprattutto*, si ragiona di una materia che non rientra nella disponibilità del consiglio scolastico.

Poi ci sono altri nodi critici: se si espongono i vari simboli religiosi, occorre definire cos'è una religione (e cos'è una cultura). Ancora: e perché non l'esposizione di simboli che denotano una appartenenza filosofica, culturale o politica? e il rispetto di chi rifiuta ogni simbolo religioso? I simboli, infine, rischiano di cristallizzare un'opinione: la Corte di Cassazione ragiona di «fissità» e «dimensione statica» a sostegno dell'affissione del simbolo, ma fissità e staticità non sono elementi nel senso della dinamica di una dialettica, di un dialogo, di un confronto e di un incontro.

Tirando le fila delle osservazioni, possiamo ricordare che non siamo in una situazione di pluralismo religioso, di un confessionalismo se pur aperto e multifaccettato, ma di laicità, per cui la soluzione conseguente è "nessun simbolo". Non rientra nell'autonomia scolastica il potere di derogare a principi come la laicità, la tutela delle minoranze, l'eguaglianza: l'autonomia scolastica non può che

⁴ La Cassazione sostiene che non bisogna «appiattirsi su una logica maggioritaria», ma ricercare una mediazione e una sintesi, ma, se questa non si trova...: nelle assemblee si discute, si media e poi si vota.

muoversi all'interno dei principi costituzionali e i diritti sono una materia su cui non si può deliberare.

In una battuta, dunque: il terreno sul quale muoversi non è quello della Dichiarazione dei diritti della Virginia del 1776, che riconosce un «uguale diritto al libero esercizio della religione» (sec. 16), ma della Dichiarazione francese del 1789, che afferma che «nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose» (art. 10).

Se si vuole evitare la parete bianca dell'aula, citata dalla Cassazione, si possono appendere gli articoli della Costituzione, il nostro patto sociale, la base della convivenza, la cornice entro la quale si esercita il pluralismo, nel senso di un patriottismo costituzionale *à la Habermas*, oltre le culture.

In conclusione, l'esposizione di simboli religiosi nelle scuole, oltre ad essere strettamente legata alla storia di privilegi accordati alla Chiesa cattolica, contraddice il principio di laicità, il pluralismo, la tutela delle minoranze, elementi cardine della democrazia.

Come è scritto nella Carta francese della laicità della scuola (2013): «La laicità permette l'esercizio della cittadinanza, conciliando la libertà di ciascuno con l'uguaglianza e la fratellanza di tutti, nell'interesse generale» (punto 4). E, in specie (punto 6): «*La laicità della scuola offre agli studenti le condizioni adeguate per forgiare la propria personalità, esercitare il libero arbitrio e sperimentare l'esercizio della cittadinanza. Essa li protegge da qualsiasi forma di proselitismo e da ogni pressione che impedisca loro di fare le proprie scelte*». Come a dire, la laicità come elemento che tende a quel pieno sviluppo della persona umana e a quella partecipazione effettiva che costituiscono il cuore del progetto costituzionale (art. 3, c. 2, Cost.).

Per approfondire

La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici. Atti del Seminario (Ferrara, 28 Maggio 2004), a cura di R. Bin, A. Pugiotto, G. Brunelli, P. Veronesi, Giappichelli, 2004

Annuario 2007. Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI. Atti del 21° Convegno annuale (Napoli, 26-27 ottobre 2007), Cedam, 2008 (specialmente gli interventi di Di Giovine, Brunelli, Rossi)

I simboli religiosi tra diritto e culture, a cura di E. Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo, Giuffrè, 2006

Il crocifisso nelle aule scolastiche, la libertà religiosa e il principio di laicità, a cura di S. Pajno, P. Pinna, Jovene, 2012

Gli autori

ALESSANDRA ALGOSTINO, Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Torino

SONIA BERTOLINI, Professoressa associata di Sociologia dei processi economici e del lavoro nell'Università degli Studi di Torino

MIA CALLEGARI, Professoressa ordinaria di Diritto commerciale nell'Università degli Studi di Torino

PAOLO CAROLI, Ricercatore di Diritto penale nell'Università degli Studi di Torino

GUIDO CASAVECCHIA, Dottorando in Diritti e Istituzioni nell'Università degli Studi di Torino

ROBERTO CAVALLO PERIN, Professore ordinario di Diritto amministrativo nell'Università degli Studi di Torino

ANNA COSTANTINI, Assegnista di ricerca in Diritto penale nell'Università degli Studi di Torino

EVA DESANA, Professoressa ordinaria di Diritto commerciale nell'Università degli Studi di Torino

MARIO DOGLIANI, Professore emerito di Diritto costituzionale dell'Università degli Studi di Torino

ROSARIO FERRARA, Professore emerito di Diritto amministrativo dell'Università degli Studi di Torino

EDOARDO FERRERO, Avvocato del Foro di Torino, Dottore di Ricerca

ANNA GRIGNANI, Dottoranda in Sustainable and solidarity-based democracy: rights, duties and institutions nell'Università del Piemonte Orientale

LUCA IMARISIO, Professore associato di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Torino

ENRICO MARELLO, Professore ordinario di Diritto tributario nell'Università degli Studi di Torino
ALBERTO MIGLIO, Ricercatore di Diritto dell'Unione Europea nell'Università degli Studi di Torino
GUSTAVO MINERVINI, Assegnista di ricerca in Diritto internazionale nell'Università degli Studi di Torino
FRANCESCO PALLANTE, Professore ordinario di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Torino
FEDERICA PASQUINI, Dottoranda in Diritti e Istituzioni nell'Università degli Studi di Torino
VALENTINA PAZÉ, Professoressa associata di Filosofia politica nell'Università degli Studi di Torino
CRISTIANA PEANO, Professoressa ordinaria di Arboricoltura nell'Università degli Studi di Torino
GABRIELLA PEROTTO, Dottoressa di ricerca in Diritti e Istituzioni nell'Università degli Studi di Torino
GIULIA PERRONE, Dottoranda in Diritti e Istituzioni nell'Università degli Studi di Torino
ANNAMARIA POGGI, Professoressa ordinaria di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli Studi di Torino
ANNA MARIA PORPORATO, Professoressa associata di Diritto amministrativo nell'Università degli Studi di Torino
SARA PRANDI, Dottoranda in Diritto penale nell'Università degli Studi di Genova
CLAUDIA RASETTI, Psicologa e Psicoterapeuta
MARIA CHIARA RUSCAZIO, Professoressa associata di Diritto canonico ed ecclesiastico nell'Università degli Studi di Torino
GIORGIO SICHERA, Dottorando in Diritti e Istituzioni nell'Università degli Studi di Torino
GIORGIO SOBRINO, Professore associato di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Torino

Questa pubblicazione rappresenta la terza tappa di un percorso di riflessione sui diritti e i doveri di cittadinanza, elaborato a partire dalle lezioni della Scuola di Cittadinanza, iniziativa di terza missione organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, nelle sedi di Torino e Cuneo, a partire dal 2018.

A differenza delle due precedenti edizioni delle Lezioni della Scuola, inevitabilmente segnate dall'esigenza del confronto con la situazione di emergenza legata alla pandemia Covid-19, l'edizione del 2022 è stata immaginata come l'occasione per un ritorno alla "fisiologia" del dibattito pubblico in tema di diritti e doveri di cittadinanza: un confronto "fuori dall'emergenza", dedicato al problematico rapporto tra individuo e collettività, alla luce dei principi di autonomia e responsabilità, declinato in relazione a diversi profili legati appunto ai diritti e ai doveri fondamentali. Dal problema dell'esposizione dei simboli religiosi nelle scuole a quello del rapporto tra individui e collettività nelle istituzioni politiche rappresentative; alla questione dei doveri di solidarietà in materia fiscale; a quella dei presupposti di politica del diritto alla base delle scelte in materia di responsabilità penale, nella dialettica tra liberalismo e "paternalismo"; ad una riflessione sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riferimento ai profili della digitalizzazione e della transizione ecologica; alla tematica dei fattori ESG in relazione alla responsabilità sociale e ambientale delle imprese; a quella degli equilibri tra solidarietà sociale e libertà individuale in riferimento agli obblighi vaccinali. Quanto agli aspetti più strettamente legati al mondo dell'istruzione (sempre oggetto di particolare attenzione nella Scuola di Cittadinanza), si propone una riflessione sulle "soft skills" nei percorsi formativi scolastici e sul tema delle competenze relazionali, nonché sul recente inserimento tra i principi fondamentali della Costituzione dell'"interesse delle generazioni future" e sulle sue ricadute sull'istruzione scolastica.

Nell'ultima parte del Volume sono poi raccolti gli interventi di una tavola rotonda conclusiva sul tema del ritorno della guerra in Europa, con particolare riferimento alle "sfide" ed alle responsabilità connesse per il mondo dell'istruzione e della comunicazione, che la Scuola ha ritenuto necessario organizzare a seguito dello scoppio del conflitto russo-ucraino. Il filo conduttore di tali interventi (e l'obiettivo della stessa tavola rotonda) consiste nel richiamo alla necessità di mantenere un approccio di riflessione critica ed aperta – anche in un contesto in cui la drammaticità delle condizioni impone la nettezza delle posizioni e delle attribuzioni di responsabilità –, nella convinzione che la repulsione rispetto all'idea per cui possa essere la guerra a tornare a ridefinire i confini dell'Europa debba essere anche repulsione rispetto all'idea per cui la guerra stessa possa arrivare a ridefinire i nostri "confini etici".

Luca Imarisio è professore associato di Diritto costituzionale presso l'Università di Torino
Giorgio Sichera è dottorando in Diritti e Istituzioni presso l'Università di Torino
Giorgio Sobrino è professore associato di Diritto costituzionale presso l'Università di Torino